

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3173

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze
(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 6196)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1992*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1991, N. 396

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «predetti gruppi» sono inserite le seguenti: «, nonchè per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991»; e le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre 1991»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «20 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «18 dicembre 1992»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anzichè all'ufficio del registro e viceversa».

Decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative della disciplina recata dal decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi; l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore e il rimborso delle somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643

Articolo 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, nonchè per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991; l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al 20 dicembre 1992 con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

3. Nell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, sono soppresse le parole: « dallo strumento urbanistico generale o attuativo ».

5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; ». L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attività istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo le parole:

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

mento di valore e il rimborso delle somme corrisposte entro il 20 dicembre 1991 è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al 18 dicembre 1992 con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

« dipendenti ed autonomi » sono inserite le seguenti: « , nonchè delle organizzazioni rappresentative delle imprese, ». La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, FORMICA, CARLI, CIRINO
POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6.bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anzichè all'ufficio del registro e viceversa.